Statuti del
PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO GIOVANNI PAOLO II PER LE SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
30/6/2026

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1. Stato giuridico e sede

Il PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO GIOVANNI PAOLO II PER LE SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA:

a. è un «Istituto ad instar Facultatis» (art. 85 VG; artt. 6, 70 VGOrd.) istituito da Papa Francesco con lettera apostolica in forma di Motu proprio *Summa familiae cura* (08.09.2017), che ne fissa denominazione e principi costitutivi;
b. è una istituzione accademica ecclesiastica a norma dei cann. 815-821 CIC e 648 CCEO, della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* ed annesse *Ordinationes* e del m.p. *Sfc*;
c. è un ente giuridico con personalità giuridica propria, soggetto, *natura sua*, a titolo speciale alla Sede Apostolica; in specie:
 - il Dicastero per la Cultura e l'Educazione esercita la moderazione suprema dell'Istituto,
 - dipende amministrativamente dalla Sezione Amministrativa della Segreteria per l'Economia,
 - opera in relazione costante con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Dicastero per il Laici, la Famiglia e la Vita e la Pontificia Accademia per la Vita,
 - agisce presso la Pontificia Università Lateranense, sviluppando sinergie istituzionali a perseguimento della comune missione accademica ed ecclesiale, soprattutto nella didattica e nella ricerca, nei modi stabiliti dalle rispettive autorità accademiche o disposti dalla Sede Apostolica, e senza che ciò infici il numero completo dei docenti stabili.
d. Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha sede legale presso la Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano, 4-00120 Città del Vaticano.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente Statuto si applica all'intero Istituto, tenuto conto delle norme canoniche, delle disposizioni emanate dalla Sede Apostolica, del diritto proprio delle Sezioni extra-urbane e di eventuali norme statuali.

2. Al presente Statuto si affiancano i Regolamenti.

Art. 3. Vision e Mission

1. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia è a servizio dell'universalità del ministero del Vescovo di Roma, favorendo la missione della Chiesa, nella sua dimensione universale e particolare, attraverso un annuncio franco della fede, accompagnato da uno

sguardo sapiente e critico sulla realtà, per «far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari» (EG, 133).

2. L'Istituto persegue tale prioritaria missione nella triplice dimensione scientifica, pedagogica e sociale; in specie:
 2.1. promuove la ricerca scientifica e l'insegnamento accademico e la terza missione nelle discipline teologiche e delle discipline e scienze riguardanti il matrimonio e la famiglia (*cfr*. cann. 815 CIC e 647 CCEO):
 a. in un approccio coordinato, interdisciplinare e transdisciplinare (*cfr*. VG, Proemio 4.c),
 b. in armonia con le necessità pastorali del popolo di Dio, per finalità culturali, professionali ed ecclesiali,
 c. in espletamento della terza missione, intesa come l'attivazione di processi di interazione tra l'università e la società nel suo complesso, attraverso diverse forme di partnership soprattutto al livello pastorale, permettendo ai professori di condividere le loro competenze e di prendere in considerazione i bisogni della Chiesa e delle famiglie concrete;
 2.2. aderisce fermamente alla Parola di Dio così da proporre, in piena comunione col Magistero ecclesiastico (cann. 749-754 CIC e 597-599 CCEO), una teologia familiare «radicata e fondata nella Sacra Scrittura e nella Tradizione vivente» che «proprio per questo deve accompagnare simultaneamente i processi culturali e sociali, in particolare le transizioni difficili» (VG, Proemio, 4);
 2.3. sviluppa, mediante l'ordinaria proposta accademica e specifiche iniziative, un qualificato servizio al Popolo di Dio formando:
 a. a specifiche ministerialità ecclesiali (can. 231 § 1 CIC),
 b. all'assunzione comune del dovere missionario (cann. 781 CIC e 584 § 1 CCEO), in comunione ecclesiale ex can 209 CIC e 13 CCEO ed in spirito di aperta collaborazione con le autorità civili (*cfr*. EG, 238-241);
 2.4. apporta il proprio «contributo ispiratore e orientatore» (VG, Proemio, 5) nelle questioni riguardanti l'intera convivenza familiare (AL), con le sfide educative e sociali per la cura delle generazioni future e del creato (LS, 209-215) incentivanti «la volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese» (GS, 31);
 2.5. presta attenzione alle relazioni familiari riconoscendo il loro ruolo nella costruzione della comune convivenza umana e nella tutela del creato (*cfr*. LS, 141);
 2.6. elabora efficaci strategie universitarie e di missione conformemente ai presenti Statuti ed alle norme della Sede Apostolica e ciò:
 a. all'interno dell'Istituto,
 b. in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense,
 c. in collaborazione con Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
 d. in collaborazione con enti ecclesiali e civili;
 2.7. incrementa la capacità di dialogo ecumenico, interreligioso ed interculturale partecipando ai processi mediante i quali «le istituzioni umane» si sforzano «di mettersi al servizio della dignità e del fine dell'uomo» (GS, 29).

Art. 4. Fisionomia dell'Istituto

Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia è una comunità accademica finalizzata al raggiungimento dei fini di cui all'art. 3 Statuti che opera come sistema accademico internazionale, articolato in una Sede centrale a Roma ed in Sezioni sparse nel mondo, dette Sezioni extra-urbane.

Art. 5. Comunità accademica

1. La comunità accademica dell'Istituto si struttura in:
 a. Organi di governo;
 b. Corpo Accademico;
 c. Corpo Intermedio;
 d. Corpo Studentesco;
 e. Personale gestionale.

2. Tutti i membri della comunità accademica dell'Istituto:
 a. concorrono, sia singolarmente sia collegialmente, alla costruzione del bene comune e, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima, aderendo lealmente alla Vision ed alla Mission di cui all'art.3;
 b. osservano il Codice Etico proprio della Sede centrale ovvero quello vigente nelle sezioni extraurbane.

Art. 6. Sezioni extra-urbane

1. L'Istituto, conformemente alla sua Vision e Mission, può:
 a. fondare Sezioni extra-urbane regolate dai presenti Statuti, dalle norme della Sede Apostolica e dal diritto vigente in ciascuna Sezione;
 b. sopprimere o raggruppare le esistenti Sezioni extra-Urbane a norma dei presenti Statuti, del diritto proprio vigente in ciascuna Sezione e delle disposizioni della Sede Apostolica, fatti salvi accertati diritti acquisiti.

2. L'erezione di una Sezione extra-urbana procede ex artt. 61-67 VG e Titolo X VGOrd.; in specie:
 2.1 si attiva mediante legittima richiesta al Preside dell'Istituto avanzata dai soli soggetti competenti, ossia:
 a. Conferenze Episcopali nazionali;
 b. Istituti di Vita Consacrata;
 c. Società di Vita Apostolica;
 d. Associazioni di *Christifideles* espressamente riconosciute;
 2.2. ricevuta la richiesta, il Preside:
 a. sottopone la stessa al Consiglio d'Istituto, che esprime il proprio parere,
 b. avanza la richiesta di erezione al Consiglio Superiore,
 c. trasmette l'approvazione del Consiglio Superiore al Gran Cancelliere il quale avanza la richiesta di erezione della Sezione extra-urbana al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, trasmettendo l'intera documentazione.

3. L'erezione di una Sezione extra-urbana che comporti qualsiasi onere finanziario per la Sezione Amministrativa della Segreteria per l'economia o una responsabilità di qualsiasi natura della Sede Apostolica verso lo Stato nel cui territorio la sezione è collocata, è invalida.

4. La soppressione di Sezioni extra-urbane procede *in analogatum* all'art. 6.2. Statuti e si attiva: su richiesta al Preside dell'Istituto avanzata dalle Sezioni extra-urbane interessate o dai soggetti competenti oppure su istanza del Preside o del Gran Cancelliere ovvero su disposizione della Sede Apostolica.

Art. 7. Accordi istituzionali

Le strategie di cui all'art. 3.2.6. possono concludersi in Accordi istituzionali i quali:

1. spettano al Preside, informato il Gran Cancelliere,
2. stabiliranno le modalità di rapporto inter-istituzionale, osservate le norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 8. Titoli accademici

1. L'Istituto conferisce *iure proprio* titoli accademici di studio, in accordo con il DCE, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

2. I titoli accademici di grado canonico (artt. 46 e 85 VG) sono:
 a. Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
 b. Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia (artt. 46 e 85 VG);
 c. Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
 d. Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia (artt. 46 e 85 VG).

3. Il titolo accademico non canonico, *ex* art. 4 § 3 m.p. Sfc e art. 41 presenti Statuti, è il Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia.

4. Oltre al titolo di cui sopra, l'Istituto può conferire altri titoli accademici non canonici ex art. 52 VG, in esecuzione agli accordi con altre Istituzioni, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (*cfr*. VGOrd., 41).

5. I diplomi dei titoli accademici sono rilasciati in documenti autentici corredati:
 a. da documenti supplementari ex art. 39 VGOrd.,
 b. dall'indicazione sintetica della rispettiva specializzazione.

6. È richiesto:
 a. il diploma di grado di primo ciclo, almeno triennale, per intraprendere la Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia;
 b. il diploma di Baccalaureato in Teologia, per intraprendere la Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
 c. il diploma di Licenza in una specializzazione teologica, per ottenere il Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
 d. il possesso di una Licenza o di un grado accademico di secondo ciclo, almeno quinquennale, in una disciplina coerente con una prospettiva

interdisciplinare per ottenere il Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia.

Art. 9. Controllo di qualità

1. La valutazione della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi dell'Istituto, avviene nell'ambito delle procedure dell'AVEPRO.

2. L'Istituto, inoltre, attiva controlli interni di qualità tramite:
 - la Commissione Qualità, istituita per la Sede centrale;
 - Organi appositamente istituiti nelle singole Sezioni extraurbane.

Art. 10. Diritti sui beni immateriali

1. Ad eccezione dei diritti d'autore, tutti i diritti sui beni immateriali creati nell'esercizio dei rapporti di lavoro dai propri collaboratori appartengono all'Istituto.

2. L'Istituto ha un diritto di prelazione sui diritti d'autore ottenuti nell'ambito di ricerche e/o scoperte fatte presso l'Istituto stesso e ne promuove la valorizzazione.

Art. 11. Onorificenze

1. Le onorificenze attribuite dall'Istituto sono:
 a. il titolo di Dottore *honoris causa*, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 b. il titolo di Membro Onorario del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

2. Il Dottorato *honoris causa*:
 a. è attribuito a persone che si siano particolarmente distinte per l'eccellenza delle loro prestazioni in campo scientifico, professionale, ecclesiale, culturale o umanitario conformemente alla Vision e Mission dell'Istituto;
 b. è conferito secondo le disposizioni dell'art. 40 VGOrd.;
 c. è deciso, su proposta del Preside, dal Consiglio d'Istituto con maggioranza qualificata dei 2/3.

3. Il titolo di membro Onorario del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia:
 a. è conferito a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno a favore dell'Istituto;
 b. è deciso, su proposta del Preside, dal Consiglio di Istituto.

4. Le onorificenze vengono conferite nell'ambito del *Dies Academicus* o di altre occasioni particolari.

Art. 12. Utilizzo del Campus

1. I membri della Comunità Accademica della Sede centrale hanno diritto di utilizzare i locali e le infrastrutture dell'Istituto e della Pontificia Università Lateranense nei limiti fissati dai Regolamenti e dalle rispettive Autorità Accademiche.

2. L'uso da parte di esterni di locali ed infrastrutture dell'Istituto richiede l'autorizzazione preventiva del Segretario Generale dell'Istituto.

3. Analoghe disposizioni seguiranno le Sezioni extra-urbane.

CAPITOLO II
Governo dell'Istituto

Art. 13. Organi di governo

1. Gli Organi di governo dell'Istituto costituiscono le Autorità accademiche, personali e collegiali (art. 15 VG).

2. Sono autorità accademiche personali:
 a. il Gran Cancelliere e il Preside dell'Istituto, per l'intero Istituto e la Sede centrale;
 b. il Vice-Preside della Sede centrale, per la Sede centrale;
 c. il Vice-Gran Cancelliere e il Vice-Preside delle Sezioni extra-urbane, per le singole Sezioni extra-urbane.

3. Sono autorità accademiche collegiali:
 a. il Consiglio Superiore ed il Consiglio d'Istituto, per l'intero Istituto;
 b. il Consiglio della Sede centrale, per la Sede centrale;
 c. il Consiglio di Sezione, per le Sezioni extra-urbane.

4. Gli Organi di governo, personali e collegiali, sono regolati:
 a. dai presenti Statuti;
 b. dai rispettivi Regolamenti;
 c. dalle disposizioni della Sede Apostolica.

5. Negli Organi di governo collegiali:
 5.1. la convocazione avviene:
 a. ordinariamente, almeno quindici giorni prima della sessione inviando, almeno tre giorni prima, l'ordine del giorno,
 b. in caso di urgenza anche il giorno precedente la sessione tramite mezzo idoneo;
 5.2. è possibile la rappresentanza per delega ad un altro membro dell'Organo stesso ma non è possibile rappresentare per delega più di un membro;
 5.3. possono essere invitate da chi ha diritto di convocare e presiedere l'Organo, persone esterne per la trattazione di temi specifici o in rappresentanza di realtà specifiche, senza diritto di voto;
 5.4. l'espressione del voto avviene:
 a. in forma palese nell'ordinarietà dei casi,

b. a scrutinio segreto per l'elezione di persone ad uffici o per delibere vertenti su persone fisiche o su richiesta di almeno 2/3 dei membri con diritto di voto;

5.5. in presenza di conflitti di interesse durante le sessioni, i diretti interessati sono tenuti a lasciare l'aula;

5.6. i termini per la validità e la legittimità delle sessioni, delle votazioni e delle delibere sono fissati dalle norme generali del diritto canonico.

Art. 14. Il Gran Cancelliere

1. Il Gran Cancelliere dell'Istituto è nominato dal Romano Pontefice.
2. Al Gran Cancelliere, ex artt. 12 VG e 9 VGOrd., spetta:
 2.1. far progredire costantemente l'Istituto, promuovendo la Vision e la Mission e tutelando l'identità ecclesiastica, nella leale custodia della dottrina cattolica e nell'osservanza fedele agli Statuti ed alle disposizioni della Sede Apostolica;
 2.2. favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica, sia della Sede centrale sia delle Sezioni extra-urbane;
 2.3. proporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, a norma dei presenti Statuti:
 a. i nomi per la nomina di Preside dell'Istituto (artt. 18 VG e 9.3 VGOrd.) e di Vice-Preside, sia della Sede centrale sia delle Sezioni extra-urbane,
 b. i nomi dei Docenti necessitanti il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (artt. 27.2 VG e 21 VGOrd.).
 2.4. ricevere, personalmente o tramite suo delegato, la *professio fidei* del Preside (*cfr*. can. 833, 7° CIC);
 2.5. conferire o revocare ai Docenti la *venia docendi* o la *missio canonica*, nei casi e nelle modalità previste dal diritto;
 2.6. richiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il *nihil obstat* per il conferimento dei dottorati *honoris causa*;
 2.7. firmare, nel luogo dovuto, i diplomi del titolo accademico di Dottorato;
 2.8. convocare e presiedere il Consiglio Superiore;
 2.9. intrattenere i rapporti istituzionali con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione; in specie:
 a. informare circa gli affari più importanti,
 b. inviare al Dicastero medesimo, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Istituto e il piano strategico, unitamente al suo parere, nelle modalità stabilite dal Dicastero stesso.

Art. 15. Il Vice Gran Cancelliere

1. Il Vice Gran Cancelliere delle singole Sezioni extra-urbane:
 a. è nominato secondo il diritto proprio delle sezioni extra-urbane;
 b. nel momento dell'erezione della sezione, è scelto dal Gran Cancelliere in sinodale accordo con gli Organi della Sezione extra-urbana ed in attento discernimento delle esigenze del luogo.

2. Al Vice Gran Cancelliere, nella Sezione extra-urbana a lui affidata, spetta:

2.1. vigilare sull'intera vita della Sezione e sulla leale adesione della Comunità Accademica alla Vision e Mission dell'Istituto;

2.2. proporre:

a. il nome per la nomina di Vice Preside in sinodale accordo con il Gran Cancelliere,

b. i nomi dei Docenti stabili della Sezione extra-urbana necessitanti il *nihil obstat* o il *placet* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;

2.3. nominare, ottenuti *nihil obstat* o *placet*, i Docenti ed il Vice Preside, ricevendo da quest'ultimo, personalmente o tramite delegato, la *professio fidei*;

2.4. conferire o revocare ai Docenti la *venia docendi* o la *missio canonica*, nei casi e nelle modalità previste dal diritto e sentito il parere del Gran Cancelliere e del Preside.

Art. 16. Il Preside dell'Istituto

1. Il Preside dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere, ottenuta la conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

2. Il mandato di Preside è di quattro anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Al Preside, in costante rapporto con il Gran Cancelliere e la Sede Apostolica, spetta il governo dell'intero Istituto:
 a. individuando le strategie più efficaci ad espletare la Vision e la Mission,
 b. sviluppando la collegialità istituzionale dell'intera Comunità Accademica.

4. Al Preside compete, in specie:
 a. dirigere, promuovere e coordinare l'intera vita ed attività della Comunità Accademica;
 b. curare, promuovere, dirimere le questioni legate al bene comune dell'Istituto;
 c. promuovere e coordinare l'intera politica dell'informazione dell'Istituto;
 d. rappresentare l'Istituto nei rapporti con terzi e definire i diritti firma;
 e. assicurare l'unità dell'Istituto nelle varie Sezioni che lo costituiscono;
 f. convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto e il Consiglio della Sede centrale;
 g. proporre al Gran Cancelliere la nomina del Vice-Preside della Sede centrale;
 h. nominare, a norma dei presenti Statuti:
 i. il Segretario generale dell'Istituto, ottenuto il *placet* dal Gran Cancelliere e dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 ii. il personale non docente, ottenuto il *placet* dalla Segreteria per l'Economia;
 i. sottoporre all'approvazione del Consiglio della Sede centrale:
 i. gli incarichi per i nuovi docenti e la riconferma o meno degli incarichi approvati in precedenza,
 ii. gli aggiornamenti nei programmi curriculari ed extracurriculari dell'offerta formativa;
 j. esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;

k. dirigere il personale non docente della Sede centrale;
l. firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali dei titoli accademici;
m. sorvegliare sull'amministrazione economica;
n. riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti o urgenti;
o. vigilare affinché il Consiglio di Istituto provveda ad aggiornare in forma elettronica ogni anno i dati della Sede centrale e delle Sezioni extraurbane dell'Istituto presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 17. Il Vice-Preside della Sede centrale

1. Il Vice-Preside della Sede centrale:
 a. è nominato dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nihil obstat* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 b. è proposto dal Preside, sentito il Consiglio d'Istituto;
 c. è scelto tra i professori stabili dell'Istituto.

2. La Sede centrale può avere più Vice-Presidi, con le funzioni segnatamente espresse nelle rispettive nomine o determinate dal Preside.

3. Il mandato di Vice-Preside:
 a. è di quattro anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta;
 b. cessa automaticamente con la nomina di un nuovo Preside.

4. Al Vice-Preside della Sede centrale spetta la condivisione istituzionale del governo dell'intero Istituto in capo al Preside ex art. 16 Statuti; in specie:
 a. coadiuva il Preside espletando le funzioni ad esso attribuite dai presenti Statuti ovvero determinate dal Preside stesso;
 b. può beneficiare di un onere didattico ridotto;
 c. rappresenta di diritto l'Istituto in assenza del Preside o per delega dello stesso;
 d. esercita le attribuzioni giuridiche del Preside, in caso di assenza o impedimento dello stesso;
 e. assume *ad interim* le attribuzioni giuridiche del Preside in caso di morte, rimozione, impedimento perpetuo o rinuncia dello stesso e fino alla nomina del nuovo Preside. In caso di impedimento, morte, rimozione o rinuncia del Vice-Preside avendo le attribuzioni suddette, l'Istituto è presieduto *ad interim* dal Gran Cancelliere, personalmente o tramite suo delegato scelto, di norma, tra i professori ordinari o straordinari, membri del Consiglio dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio medesimo.

Art. 18. Il Vice-Preside della Sezione extra-urbana

1. Il Vice-Preside della Sezione extra-urbana:
 a. è nominato dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nihil obstat* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 b. è scelto dal Gran Cancelliere in sinodale accordo con il Vice Gran Cancelliere della Sezione extra-urbana ed il Preside dell'Istituto;
 c. è scelto tra i Docenti stabili della Sezione extra-urbana.

2. Il mandato di Vice-Preside è di quattro anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Al Vice-Preside della Sezione extra-urbana spetta, in costante rapporto con il Preside dell'Istituto, il governo della Sezione medesima, *in analogatum* all'art. 16.4 Statuti; in specie:
 a. dirige, promuove e coordina l'intera vita ed attività della Comunità Accademica della Sezione;
 b. cura, promuove e dirime le questioni legate al bene comune della Sezione
 c. rappresenta la Sezione extra-urbana nei rapporti con terzi e definisce i diritti firma;
 d. assicura l'unità istituzionale e programmatica della Sezione extra-urbana con la Sede centrale;
 e. convoca e presiede il Consiglio di Sezione;
 f. sottopone al Preside gli incarichi per i nuovi docenti stabili e gli aggiornamenti nei programmi curriculari ed extracurriculari dell'offerta formativa;
 g. esamina e approva i piani di studio degli studenti;
 h. dirige il personale non docente della Sezione extra-urbana;
 i. invia al Preside e al Gran Cancelliere, ogni anno, un dettagliato resoconto dell'intera attività della Sezione extra-urbana;
 j. firma, nel luogo dovuto, i diplomi dei titoli accademici.

Art. 19. Il Consiglio Superiore dell'Istituto

1. Il Consiglio Superiore dell'Istituto è l'Organo preposto ad assicurare l'efficace realizzazione del mandato fondazionale ed il coerente assetto giuridico del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, costitutivamente fissati nel m.p. Sfc.

2. Spetta al Consiglio Superiore dell'Istituto, a norma dei presenti Statuti e delle disposizioni della Sede Apostolica:
 2.1. difendere, conservare e promuovere la Vision e la Mission dell'Istituto, ex m.p. Sfc ed art. 3 Statuti:
 a. favorendo lo sviluppo istituzionale dell'Istituto, nella leale assunzione della missione e fisionomia di cui in Proemio ed artt. 1 e 2 m.p. Sfc; artt. 1-4 Statuti,
 b. offrendo sostegno alla missione istituzionale del Gran Cancelliere e del Preside, nell'esercizio del loro ufficio;
 2.2. garantire il legame costitutivo tra l'Istituto e la Sede Apostolica:
 a. assicurando la cooperazione istituzionale tra le istituzioni di cui all'art. 3 m.p. Sfc ed art 1.c Statuti,
 b. verificando l'esecuzione di ogni decisione della Sede Apostolica;
 2.3. dare il consenso e avanzare richiesta alle competenti autorità per la creazione, soppressione o raggruppamento di Sezioni extra-urbane, sentito il parere del Consiglio d'Istituto;
 2.4. approvare modifiche ai presenti Statuti.

3. Sono membri del Consiglio Superiore dell'Istituto:
 a. il Gran Cancelliere dell'Istituto, che lo convoca e presiede;
 b. il Preside dell'Istituto;
 c. il Prefetto del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita;
 d. il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
 e. il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense.

4. Al Consiglio Superiore dell'Istituto partecipa il Segretario Generale dell'Istituto con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

5. Il Consiglio Superiore deve essere convocato almeno una volta all'anno presso la Sede Centrale a Roma e ogni volta che sia richiesto da uno dei membri.

Art. 20. Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è l'Organo preposto a prestare la sua opera collegiale circa gli affari più importanti del governo dell'Istituto, in conformità alla Vision e la Mission (m.p. Sfc; art. 3 Statuti). Ad esso compete:
 1.1. coadiuvare e cooperare con il Preside nella difesa, conservazione e promozione dell'unità dell'Istituto, nella fisionomia internazionale di cui all'art. 4 Statuti;
 1.2. esprimere il parere circa:
 a. creazione, soppressione o raggruppamento di Sezioni extra-urbane;
 b. approvazione del diritto proprio di ogni Sezione extra-urbana;
 c. modifiche ai presenti Statuti;

1.3. verificare l'esecuzione di ogni decisione della Sede Apostolica;
1.4. garantire l'adeguatezza della offerta formativa alla Vision e Mission:
 a. verificando la congruità dell'ordinamento degli studi di ogni Sezione extra-urbana a quello dell'Istituto,
 b. studiando e programmando le attività extra-curriculari e di ricerca dell'Istituto.

2. Sono membri del Consiglio di Istituto:
 a. il Gran Cancelliere;
 b. il Preside, che lo convoca e presiede;
 c. i Vice Presidi della Sede centrale e delle Sezioni extra-urbane;
 d. il Segretario Generale dell'Istituto;
 e. il Segretario Internazionale dell'Istituto.

3. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Istituto, senza diritto di voto:
 a. il Segretario Generale dell'Istituto, con funzioni di segretario;
 b. il Segretario Internazionale.

4. Il Consiglio d'Istituto deve essere convocato:
 a. almeno una volta all'anno presso la Sede centrale o, per giusta causa, in modalità telematica;
 b. ogni volta che il Gran Cancelliere o il Preside lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Art. 21. I Consigli nell'Istituto

1. Nell'Istituto, la collegialità accademica è espressa da Organi deputati alla conduzione della vita accademica, ossia:
 a. il Consiglio della Sede centrale, per la Sede centrale;
 b. il Consiglio di Sezione, per ogni singola Sezione extra-urbana.

2. Sono membri del Consiglio della Sede centrale:
 a. il Preside, che lo convoca e presiede;
 b. il Vice-Preside;
 c. tutti i docenti stabili;
 d. due rappresentanti dei docenti non stabili, eletti al loro interno;
 e. due rappresentanti degli studenti, eletti al loro interno.

3. Sono membri del Consiglio di Sezione:
 a. il Vice-Preside della Sezione, che lo convoca e presiede;
 b. tutti i docenti stabili;
 c. due rappresentanti dei docenti non stabili, eletti al loro interno;
 d. due rappresentanti degli studenti, eletti al loro interno.

4. Nel Consiglio della Sede centrale e nei singoli Consigli di Sezione:
 4.1. i rappresentanti dei Professori non stabili e degli Studenti durano in carica un anno e sono rieleggibili;
 4.2. un Docente, eletto ogni anno nella prima riunione tra i membri del Consiglio stesso, assume funzioni di Segretario;

4.3. non possono presenziare:
 a. i due rappresentanti degli studenti, durante la trattazione in Consiglio delle materie di cui ai nn. 9.b, 9.c, 9.d, 9.e infra;
 b. i docenti delle categorie inferiori, durante la trattazione in Consiglio delle materie di cui al n. 9.c infra.

5. Il Consiglio della Sede centrale e i singoli Consigli di Sezione devono essere convocati almeno due volte all'anno.

6. Il Preside, per giusta causa, può convocare e presiedere i Consigli di Sezione.

7. Alle sedute del Consiglio della Sede centrale assiste il Segretario Generale, senza diritto di voto.

8. Alle sedute dei Consigli di Sezione possono assistere, su invito del Preside, in accordo con il Vice-Preside, il Segretario Generale e/o il Segretario Internazionale, senza diritto di voto.

9. Al Consiglio della Sede centrale ed ai singoli Consigli di Sezione spetta:
 a. condividere con il Preside e i Vice-Presidi la responsabilità della vita dell'Istituto;
 b. approvare i programmi di studio presentati dal Preside e verificarne il retto svolgimento;
 c. dare il consenso alla cooptazione e promozione dei Docenti, ex artt. 27-28 e 33 Statuti;
 d. proporre l'ammonizione di un Docente che fosse venuto meno al suo dovere;
 e. approvare il tema e lo schema delle tesi per il Dottorato;
 f. trattare questioni riguardanti la vita accademica, in merito in particolare agli studenti, che il Preside o il Vice Preside riterrà di dover sottoporre al Consiglio;
 g. curare l'aggiornamento e la specializzazione della Biblioteca;
 h. approvare il calendario degli eventi e delle attività svolte dall'Istituto;
 i. favorire la cultura della qualità secondo gli standard richiesti dall'Autorità competente.

10. Il Consiglio della Sede centrale e i Consigli di Sezione applicano gli Statuti mediante proprio Regolamento, approvato dal Preside *ad validitatem*.

CAPITOLO III
Corpo Accademico

Art. 22. Composizione e funzioni

1. Il Corpo Accademico dell'istituto:
 1.1. assicura un numero di Docenti adeguato alle esigenze della ricerca e della didattica e della terza missione sia nella Sede centrale sia nelle Sezioni extra-urbane (art. 22 VG);
 1.2. comprende le seguenti categorie:

a. Professori stabili;
b. Professori non stabili;

2. I membri del Corpo Accademico:
 a. assicurano la ricerca scientifica e l'insegnamento delle discipline dell'*ordo studiorum* secondo l'ordine, i contenuti ed il metodo propri a ciascuna;
 b. provvedono alle esigenze della formazione degli studenti, attraverso corsi, seminari, laboratori interdisciplinari ed esercitazioni e la disponibilità per incontri e colloqui richiesti dagli studenti;
 c. godono della libertà di insegnamento e di ricerca, ex cann. 218 CIC e 21 CCEO;
 d. contribuiscono alla realizzazione della Mission e della Vision dell'Istituto assolvendo agli incarichi attribuiti dal Preside.

3. I diritti e i doveri del Corpo accademico hanno il loro fondamento nell'atto di nomina e sono esplicitati nel contratto di lavoro conformemente ai presenti Statuti, alla normativa canonica e civile ed alle disposizioni della Sede Apostolica.

Art. 23. Requisiti

1. I membri del Corpo Accademico devono assolvere ai requisiti deontologici stabiliti dalla normativa civile e canonica.

2. La nomina di un Docente dell'istituto, di qualsiasi categoria, richiede:
 a. il possesso dei requisiti di cui agli artt. 25-26 VG,
 b. l'emissione del *iusiurandum fidelitatis* e della *professio fidei* ex can 833,
 c. l'ottenimento della *venia docendi* o della *missio canonica*.

Art. 24. Limiti di età

1. Ogni rapporto contrattuale con un Docente dell'Istituto, di qualsiasi categoria, cessa, al più tardi, il 30 settembre dell'anno accademico in cui il Docente ha compiuto i 70 anni di età, salvo diverse disposizioni particolari valutate *in casu* dal Preside.

2. I Docenti che hanno raggiunto l'età accademica del pensionamento, possono, per un periodo non superiore ai tre anni:
 a. terminare direzioni di tesi da loro già accettate, salvo diversa disposizione del Preside,
 b. essere invitati dal Preside a svolgere determinate attività accademiche.

Art. 25. Sanzioni e provvedimenti disciplinari

1. Comportamenti lesivi della Mission e della Vision o del Codice Etico da parte di membri del Corpo Accademico o del Corpo Intermedio, possono attivare sanzioni o provvedimenti disciplinari, non esclusa la revoca della *venia docendi* o della *missio canonica*.

2. L'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari spetta:
 a. al Gran Cancelliere per l'intero Istituto e per la Sede centrale;
 b. al Vice Gran Cancelliere per le rispettive Sezioni extra-urbane.

3. La procedura di revoca della *venia docendi* o della *missio canonica* può essere attivata:
 3.1. per casi gravi previsti dalle norme vigenti, in specie:
 a. insegnamento di dottrina apertamente contraria al Magistero ecclesiastico,
 b. accertato plagio con falsa attribuzione a sé di opere o scoperte delle quali spettino ad altri i diritti di invenzione o di priorità,
 c. accertato abuso o molestie;
 3.2. fatti salvi i diritti alla tutela della buona fama e di difesa;
 3.3. applicando le norme vigenti negli Ordinamenti statuali, per quanto concerne eventuali conseguenze civili della revoca.

Art. 26. Assemblea dei Docenti

1. Tutti i membri del Corpo Accademico esprimono la collegialità accademica nella Assemblea dei Docenti:
 a. l'Assemblea dei Docenti della Sede centrale, composta da tutti i professori della Sede centrale;
 b. l'Assemblea dei Docenti della Sezione, composta da tutti i professori di ogni singola Sezione extra-urbana.

2. All'Assemblea dei Docenti possono partecipare membri del Corpo Intermedio secondo le indicazioni del Preside o del rispettivo Vice-Preside.

3. L'Assemblea dei Docenti:
 a. è convocata almeno una volta all'anno dal Preside o dal rispettivo Vice-Preside;
 b. ha diritto di proporre, in sinodale accordo con il Gran Cancelliere, i corsi accademici ed i nominativi dei docenti.

4. Assolve alle funzioni di segretario dell'Assemblea dei Docenti:
 a. il Segretario del Consiglio della Sede centrale, per l'Assemblea dei Docenti della Sede centrale;
 b. il Segretario di ogni singola Sezione extra-urbana, per l'Assemblea dei Docenti della Sezione.

Art. 27. Professori stabili

1. I Professori stabili dell'Istituto:

1.1. assicurano l'istituzionalità della ricerca e della didattica (art. 22 VG),
1.2. devono essere:
 a. almeno cinque nella Sede centrale (art. 18.2 VGOrd.),
 b. un numero congruo nelle Sezioni extra-urbane, fissato nelle corrispettive Cattedre;
1.3. si suddividono in due categorie:
 a. Ordinari
 b. Straordinari
1.4. vengono nominati dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

2. I Professori stabili rientranti nell'organigramma approvato dalla Segretaria di Stato, sono definiti come ordinari mediante un titolo di abilitazione specialistica alla docenza riferito agli ambiti disciplinari "di cattedra", ossia di interesse fondamentale per l'organigramma della Sede Centrale, coerenti con la Vision e Mission ex. art. 3 Statuti e cioè:
 - Teologia fondamentale del matrimonio e della famiglia,
 - Teologia biblica della famiglia,
 - Antropologia teologica del matrimonio e della famiglia,
 - Sacramento e liturgia del matrimonio,
 - Teologia morale della sessualità e della famiglia,
 - Conversione pastorale nella Chiesa sinodale,
 - Fonti ed eredità della teologia medievale,
 - Ecclesiologia e comunità familiare,
 - Spiritualità familiare e accompagnamento delle persone,
 - Antropologia filosofica,
 - Etica teologica della vita e della relazione di cura,
 - Psicologia e psicopatologia dei legami familiari,
 - Pedagogia delle culture familiari e giovanili,
 - Famiglia e apprendimento sociale,
 - Storia del matrimonio e della famiglia,
 - Politica ed economia delle istituzioni familiari,
 - Diritto canonico e comparato della famiglia,
 - Teologie della famiglia nelle Chiese locali.

3. L'ascrizione di cui sopra:
 a. è valutata in rapporto ai titoli e alle competenze,
 b. consente la chiamata ad un incarico di insegnamento nei corsi afferenti al dominio tematico di ciascun ambito.

4. L'assegnazione delle cattedre:
 a. è a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione dell'Autorità accademica,
 b. è di competenza del Gran Cancelliere, in base alle indicazioni del Preside, consultata l'Assemblea dei Docenti.

Art. 28. Professori Stabili. Immissione in ruolo

1. L'immissione in ruolo dei Professori Stabili avviene a seguito di pubblico concorso.

2. Il bando del concorso:
 2.1. spetta:
 a. per la Sede centrale: al Preside, sentito il Consiglio della Sede centrale;
 b. per le Sezioni extra-urbane: al Vice-Preside della singola Sezione extra-urbana, sentito il Consiglio della Sezione stessa;
 2.2. deve indicare:
 a. i requisiti per la partecipazione,
 b. i termini per la presentazione della domanda di partecipazione del candidato con allegati, almeno in tre esemplari: il *curriculum*, i titoli scientifici e didattici, le pubblicazioni.

3. I candidati al concorso devono:
 a. essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 25 VG e 19-21 VGOrd.;
 b. avere insegnato, per almeno tre anni, la materia a concorso o disciplina affine come professore Incaricato in una istituzione Accademica ecclesiastica o come professore di equipollente categoria in altra Istituzione Accademica.

4. Il Candidato che ha ricoperto, per almeno tre anni, l'ufficio di Professore non stabile Incaricato presso l'Istituto gode, nella procedura di nomina, del diritto di prelazione su altri Candidati a parità di condizioni.

5. La procedura per la immissione in ruolo dei Professori Stabili avviene tramite la Commissione di Esame:
 5.1. nominata dal Consiglio della Sede centrale o dal Consiglio della rispettiva Sezione extra-urbana;
 5.2. Per la Sede centrale, la Commissione di Esame è composta da:
 a. il Preside, che la convoca e presiede, personalmente o tramite delegato,
 b. un Docente stabile proposto dal Consiglio della Sede centrale,
 c. un Docente esterno all'Istituto, proposto dal Gran Cancelliere.
 5.3. Per le Sezioni extra-urbane, la Commissione Esterna è composta da:
 a. il Vice-Preside, che la convoca e presiede;
 b. un Docente stabile proposto dal Consiglio di Sezione;
 c. un Docente esterno all'Istituto, proposto dal Vice Gran Cancelliere della Sezione extra-urbana.

6. La Commissione di Esame:
 a. verifica il possesso dei requisiti,
 b. decide a maggioranza assoluta,
 c. redige un giudizio conclusivo dettagliato, firmato congiuntamente dai membri della Commissione stessa,
 d. trasmette la documentazione al Consiglio della Sede centrale o al rispettivo Consiglio di Sezione.

7. Il Consiglio della Sede centrale o il rispettivo Consiglio di Sezione:
 7.1. esamina il giudizio della Commissione di Esame;

7.2. procede alla votazione ratificando il giudizio della Commissione d'Esame o non ratificando il medesimo giudizio, nel qual caso:
 a. è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio,
 b. spetta al Preside valutare se bandire un altro concorso o affidare la docenza della disciplina a concorso ad un Professore non stabile;
7.3. redige un verbale contenente le motivazioni della decisione.

8. Ottenuto il consenso alla nomina del Professore Stabile, l'intera documentazione acquisita, accompagnata dalla richiesta del *nihil obstat*, è inviata al Dicastero per la Cultura e l'Educazione:
 a. dal Gran Cancelliere, per la Sede centrale;
 b. dal Vice Gran Cancelliere, tramite il Gran Cancelliere, per le Sezioni extra-urbane.

9. Ottenuto il *nihil obstat* ex art. 27.2 VG, nomina il Professore Stabile Straordinario, contestualmente concedendo allo stesso la *venia docendi* o la *missio canonica*:
 a. nella Sede centrale, il Gran Cancelliere;
 b. nella Sezione extra-urbana, il Vice-Gran Cancelliere, ricevuto dal Gran Cancelliere il *nihil obstat*.

Art. 29. Professori Stabili. Promozione

1. La domanda di promozione da Professore Straordinario a Professore Ordinario:
 1.1. è redatta dal Professore promovendo;
 1.2. è attivabile dopo almeno tre anni dall'immissione in ruolo;
 1.3. è indirizzata al Consiglio della Sede centrale o al rispettivo Consiglio di Sezione;
 1.4. è corredata da:
 a. *curriculum vitae* aggiornato,
 b. una monografia scientifica attinente la materia insegnata redatta dopo l'immissione in ruolo oppure una adeguata serie di articoli e saggi di analogo valore.

2. La procedura di promozione avviene tramite la Commissione di Promozione
 2.1. nominata:
 a. per la Sede centrale: dal Preside, d'intesa con il Gran Cancelliere;
 b. per le Sezioni extra-urbane: dal Vice-Preside, di intesa con il Vice-Gran Cancelliere;
 2.2. composta da:
 a. Il Preside o il Vice-Preside, che la convoca e presiede;
 b. due Professori Ordinari dell'Istituto.

3. La Commissione di Promozione:
 a. verifica il possesso dei requisiti del promovendo, anche richiedendo la consulenza di docenti esterni all'Istituto;
 b. decide a maggioranza assoluta;

c. redige un giudizio dettagliato, firmato congiuntamente dai membri della Commissione stessa, trasmette la documentazione al Consiglio della Sede centrale o al rispettivo Consiglio di Sezione.

4. Il Consiglio della Sede centrale o il rispettivo Consiglio di Sezione:
 a. esamina il giudizio della Commissione di Promozione;
 b. procede alla votazione per la promozione del Professore stabile ratificando il giudizio della Commissione di Promozione o non ratificando il medesimo giudizio, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio;
 c. redige un verbale contenente le motivazioni della decisone;
 d. trasmette l'intera documentazione al Gran Cancelliere per la Sede centrale o al Vice Gran Cancelliere per la singola Sezione extra-urbana, i quali, verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 27 Statuti, procedono all'atto di nomina.

Art.30. Attività accessorie

1. Un Professore Stabile dell'Istituto:
 a. non può detenere identica posizione in altra istituzione Accademica, ex art. 23.2 VGOrd.;
 b. può assumere attività accessorie purché non sorga incompatibilità a danno della attività nell'Istituto assunta dal professore stabile, ex cann 152 CIC e 942 CCEO ed art. 29 VG.

Art. 31. Professori non Stabili. Categorie

1. I professori non stabili dell'Istituto sono di due categorie:
 a. Professori Incaricati;
 b. Professori Invitati.

2. Il mandato di Professore Incaricato è di un anno accademico, rinnovabile.

3. Il mandato di Professore Invitato cessa terminata la prestazione accademica per la quale fu invitato.

4. Il Professore Incaricato è a carico dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, se rientra nel monte ore stabilito dalla Segreteria di Stato; in caso contrario dipende giuridicamente ed economicamente dall'Istituto.

Art. 32. Professori non stabili. Assunzione

1. L'assunzione di Professori non stabili:
 1.1. si attiva:
 a. rilevando necessità di didattica,
 b. considerati i criteri di collaborazione con la PUL ex art. 1.c. Statuti;
 1.2. compete:
 a. al Preside per la Sede centrale;
 b. al Vice-Preside per le Sezioni extra-urbane.

2. Il Preside ed il Vice-Preside presentano al Consiglio della Sede centrale o al rispettivo Consiglio di Sezione la domanda di candidatura di uno o più candidati, corredata da *curriculum vitae* e pubblicazioni.

3. Il Consiglio della Sede centrale o il rispettivo Consiglio di Sezione, esaminata la Domanda di Candidatura:
 3.1. procede alla votazione per la nomina del Professore non stabile, *in analogatum* all'art. 28 Statuti ovvero, se ritenuto necessario, eleggendo una Commissione ad *hoc in analogatum* all'art. 28.5 Statuti;
 3.2. trasmette la decisione al Preside dell'Istituto il quale:
 a. per i professori incaricati presso la Sede centrale dell'Istituto, richiede il *placet* al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, trasmettendo l'intera documentazione;
 b. nomina, ottenuto il *placet* di cui sopra, il Professore non stabile nella Sede centrale o nella rispettiva Sezione extra-urbana.

Capitolo IV
Corpo Intermedio

Art. 33. Composizione e funzione

1. Il Corpo Intermedio dell'Istituto comprende:
 a. i Ricercatori;
 b. gli Assistenti.

2. I Ricercatori:
 a. devono essere in possesso del Diploma di Dottorato;
 b. sono nominati per un triennio;
 c. svolgono ricerche scientifiche sotto la responsabilità di un Professore dell'Istituto;
 d. prestano aiuto nella attività accademica, secondo le direttive del Preside per la Sede centrale o del Vice-Preside della rispettiva Sezione extra-urbana.

3. Gli Assistenti:
 a. devono essere in possesso almeno del Diploma di Licenza ovvero di titolo equipollente;
 b. sono nominati per un anno accademico;
 c. coadiuvano l'attività di un professore Stabile;
 d. possono prestare aiuto all'attività accademica su incarico del Preside per la Sede centrale o del Vice-Preside della rispettiva Sezione extra-urbana.

4. Le posizioni del Corpo Intermedio:
 a. vengono istituite compatibilmente con le risorse finanziarie dell'istituto;
 b. sono proposte al Preside o al Vice-Preside della rispettiva Sezione da un Professore Stabile;
 c. sono nominate dal Preside nella Sede centrale o dal Vice-Preside nelle rispettive Sezioni extra-urbane, ottenuta l'approvazione del Consiglio della Sede centrale o del Consiglio di Sezione.

5. Diritti e doveri del Corpo Intermedio sono determinati nei singoli contratti.

CAPITOLO V
Corpo Studentesco

Art. 34. Composizione

1. L'Istituto è aperto a qualsiasi persona, senza distinzione di sesso, razza, religione, voglia guardare, con intelletto d'amore e conoscenza di causa, alla realtà della famiglia, nelle sue luci e nelle sue ombre (M. P. *Summa familiae cura,* proemio), percorrendo le proposte accademiche dell'Istituto.

2. Il Corpo Studentesco dell'Istituto comprende:
 a. Studenti Ordinari;
 b. Studenti Straordinari;
 c. Studenti Ospiti.

3. I diritti e i doveri del Corpo Studentesco sono definiti dai presenti Statuti e nei relativi Regolamenti.

Art. 35. Immatricolazione e Iscrizione

1. Possono immatricolarsi nell'istituto come Studenti Ordinari, i titolari di tutti i requisiti richiesti per il conseguimento dello specifico titolo accademico di grado; in specie:
 a. per la Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia, coloro che sono in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia, conseguito almeno con la qualifica *cum laude*;
 b. per la Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia, coloro che hanno assolto tutte le materie del Baccalaureato in qualsiasi Facoltà ecclesiastica o in un Istituto Superiore approvato dalla Sede Apostolica, ovvero abbiano un grado accademico non ecclesiastico di primo ciclo almeno triennale;
 c. per il Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia, coloro che sono in possesso di una Licenza in una specializzazione teologica, conseguita almeno con la qualifica *magna cum laude*;
 d. per il Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia, coloro che sono in possesso di una Licenza o un grado accademico di secondo ciclo, almeno quinquennale, in una disciplina coerente con una prospettiva interdisciplinare;
 e. per il Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia, coloro che sono in possesso di un titolo di scuola superiore valido per l'accesso all'Università nel paese di origine.

2. Possono immatricolarsi come Studenti Straordinari, coloro che sono sprovvisti di titolo di studio valido per l'ammissione nell'Istituto; costoro:
 a. devono avere il consenso del Preside per la Sede centrale o del Vice-Preside per la Sezione extra-urbana;
 b. possono frequentare regolarmente i corsi;

c. non possono conseguire i titoli di grado accademici;
d. possono richiedere, superati gli Esami, un attestato.

3. Studenti Ospiti possono iscriversi a frequentare determinati corsi nell'Istituto; costoro:
 a. devono avere l'autorizzazione del Preside o del Vice-Preside di Sezione;
 b. possono frequentare i corsi scelti;
 c. possono sostenere gli Esami;
 d. non possono conseguire i titoli di grado accademici;
 e. possono richiedere un attestato di frequenza.

4. Per immatricolarsi o iscriversi nell'Istituto è richiesto:
 4.1. per gli Studenti cattolici la presentazione della lettera commendatizia rilasciata:
 a. dall'Ordinario diocesano per i chierici;
 b. dal Superiore competente per i membri di istituti di Vita consacrata o Società di Vita Apostolica;
 c. dal Parroco del luogo di residenza abituale o da altra autorità ecclesiastica diocesana per i laici;
 4.2. per gli Studenti non cattolici il rispetto delle norme stabilite all'uopo dalla Sede Apostolica.

5. Per l'immatricolazione o l'iscrizione nell'istituto da parte di Studenti con *status* di rifugiati o profughi o in situazioni analoghe, sprovvisti di regolare documentazione, si seguiranno le norme predisposte *ad hoc* dall'autorità accademica.

Art. 36. Statuto giuridico

1. Tutti i membri del Corpo Studentesco, secondo la rispettiva categoria, hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita accademica dell'Istituito.

2. È dovere degli Studenti:
 a. pagare le tasse academiche;
 b. sostenere gli Esami e le prove richieste;
 c. frequentare corsi, seminari, laboratori interdisciplinari, esercitazioni. L'assenza ingiustificata a 1/3 delle lezioni di un corso priva lo Studente del diritto all'Esame del corso.

3. È diritto degli Studenti:
 3.1. ricevere la formazione adeguata; in tal senso l'Istituto:
 a. promuove e agevola lo studio e la ricerca personale degli Studenti:
 - distribuendo opportunamente lezioni ed esercitazioni;
 - offrendo parte della didattica nella forma di insegnamento a distanza, dove è possibile e nella misura in cui è previsto e normato dall'*Ordo studiorum*, approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;

b. supporta mediante appositi corsi gli Studenti sprovvisti delle idonee certificazioni, determinate nei Regolamenti riguardanti ulteriori requisiti, quali la conoscenza di lingue antiche e/o moderne.

3.2. conoscere la normativa che li afferisce; in tal senso l'Istituto facilita l'informazione dei diritti e dei doveri mediante mezzi idonei ed efficaci con particolare attenzione alle norme dei procedimenti disciplinari, a garanzia del diritto di difesa dello Studente e dell'Istituto (art. 33 VG).

4. Gli Studenti:
 4.1. dal momento della prima iscrizione, sono tenuti a osservare gli Statuti, i Regolamenti e la disciplina accademica dell'Istituto;
 4.2. Qualora li violassero, incorreranno nelle sanzioni stabilite dai Regolamenti. In ogni caso è riconosciuto loro il diritto alla difesa e il ricorso a norma dei Regolamenti.

Capitolo VI
Ordinamento e Metodo degli Studi

Art. 37. Ordinamento e Metodo degli Studi dell'Istituto

1. L'Istituto progetta l'Ordinamento degli Studi ed elabora criticamente il proprio Metodo scientifico:
 1.1. realizzando:
 a. i criteri enunciati in Proemio, 4. VG,
 b. i presupposti costitutivi in m.p. Sfm,
 c. la Mission e la Vision ex art. 3 Statuti;
 d. orientando la ricerca con particolare riferimento alla Sacra Scrittura e alla Tradizione vivente, alla filosofia, alle scienze, al contesto storico e alle trasformazioni della realtà d'indagine.
 1.2. garantendo la base unitaria e la coerenza del progetto formativo dell'intero Istituto, a presupposto:
 a. dei piani individuali di studio,
 b. della predisposizione dei *curricula* nella Sede centrale e nelle singole Sezioni extra-urbane.

2. Gli Ordinamenti degli Studi dell'intero Istituto, della Sede centrale e delle singole Sezioni extra-urbane devono essere approvati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 38. Ordinamento e Metodo degli studi. Sede centrale

1. La Sede centrale istituzionalizza l'offerta formativa in due specializzazioni:
 a. Teologia del matrimonio e della famiglia,
 b. Scienze su matrimonio e famiglia, con diversi indirizzi.

2. La Sede centrale:
 2.1. predispone l'ordinamento annuale dei corsi istituzionali;
 2.2. attiva, secondo la necessità, specifici corsi complementari e/o obbligatori, anche mediante collaborazioni con la PUL;

2.3. indica, per ogni corso, seminario o attività, il numero di crediti coerente con l'ammontare di crediti complessivo;

2.4. incentiva favorevolmente i sussidi informatici e on-line e la didattica a distanza, nel modo previsto dall' ordinamento degli studi circa le condizioni di partecipazione e le modalità di esame (art. 33.2 VGOrd.), al fine di:

a. rafforzare le relazioni dell'Istituto, nell'intero sistema accademico internazionale ex art. 4 Statuti,
b. dialogare con singoli e realtà altrimenti non raggiungibili,
c. diffondere capillarmente la proposta scientifica dell'Istituto;

2.5. agevola l'accesso alle Fonti ed alla Bibliografia, con particolare riferimento agli disciplinari di cui all' art. 27.2 Statuti;

2.6. razionalizza le risorse bibliografiche anche digitali dell'Istituto sviluppando i rapporti inter bibliotecari, specialmente con gli enti cui all'art. 3.2.6 Statuti.

Art. 39. Ordinamento e Metodo degli studi. Sezioni extra-urbane

1. Le Sezioni extra-urbane rendono efficace, *in loco*, la base unitaria e la coerenza del progetto formativo dell'Istituto di cui all'art. 37 Statuti.

2. Le Sezioni extra-urbane adattano il diritto proprio – Statuti, Regolamenti, Ordinamenti degli studi:
 a. conformemente al diritto vigente, *in casu*, al sistema giuridico del Paese nel quale operano in spirito di leale cittadinanza;
 b. sottoponendo il diritto proprio, prodotto o modificato, all'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 39bis – Documentazione accademica

1. I gradi accademici si ottengono di diritto una volta soddisfatti tutti e singoli i requisiti richiesti dagli Statuti, dai Regolamenti e dall'Ordinamento degli Studi dell'Istituto.
2. Dopo il conseguimento del grado, viene consegnato d'ufficio un attestato del titolo e degli studi compiuti. Il diploma, invece, viene rilasciato dietro richiesta agli studenti che hanno conseguito il grado.
3. Appongono la firma al diploma di *Dottorato*: il Gran Cancelliere, il Preside, il Vice-Preside della Sede centrale e il Segretario Generale.
4. I diplomi di *Licenza* e degli altri titoli accademici previsti a norma dei presenti Statuti vengono firmati:
 a. Dal Preside, il Vice-Preside e il Segretario Generale, nel caso della Sede Centrale;
 b. Dal Preside, dal Vice-Preside della Sezione, dal Segretario Generale e dal Segretario della Sezione, per le Sezioni extraurbane.
5. I documenti autentici dei gradi accademici sono completati dal *Diploma Supplement* che aggiunge ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (cfr. art. 39 VGOrd.).

Art. 40. Cattedre speciali

1. L'Istituto può istituire al suo interno Cattedre finalizzate a speciali percorsi di didattica e/o ricerca.

2. Tali Cattedre:
 2.1. sono istituite:
 a. solo se in sintonia con gli artt. 3 e 37.1. Statuti,
 b. su richiesta di Conferenze Episcopali e altri soggetti, denominati Enti fondatori,
 c. per una durata non inferiore ad anni dieci,
 2.2. gravano interamente, per l'intera spesa economica, sull'Ente fondatore;
 2.3. sono erette dal Preside, ottenuta l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 2.4. sono gestite da un Docente nominato ex art. 32 Statuti, udito l'Ente fondatore, come Direttore, con le relative attribuzioni giuridiche.

Art. 41. Diplomi o Altri titoli non canonici

1. I Diplomi o Attestati non canonici conferiti dall'Istituto sono:
 a. il Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia (art. 8.3 Statuti);
 b. gli altri titoli di cui all'art. 8.4 Statuti.

2. Il percorso accademico di Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia:
 a. è finalizzato alla costruzione del vivere ecclesiale e civile, contribuendo alla riflessione scientifica sulle questioni emergenti circa le relazioni familiari;
 b. offre una formazione teologica e professionale che qualifica per l'assunzione di servizi ecclesiali e civili.

3. Il percorso accademico di Diploma:
 3.1. è composto da due semestri per un totale di 60 crediti (ECTS), stabilito dall'Autorità competente;
 3.2. è strutturato in corsi, seminari e attività accademiche stabiliti dal Consiglio della Sede centrale o dai rispettivi Consigli di Sezione, conformemente al diritto universitario vigente nei Paesi in cui opera la Sezione stessa rispettando l'inserimento nel quadro normativo della Santa Sede;
 3.3. è concluso con un Diploma conseguito dallo Studente che ha:
 a. frequentato l'intero percorso accademico,
 b. superato gli Esami di tutte le discipline richieste,
 c. presentato una dissertazione scritta.

Art. 42. Licenza

1. Il percorso accademico di Licenza offre una formazione specializzata nell'ambito della teologia e delle scienze del matrimonio e della famiglia, transdisciplinare e pastorale, principalmente finalizzata all'acquisizione del metodo scientifico.

2. Il percorso accademico di Licenza:
 2.1. è offerto in due indirizzi:

a. Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
b. Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia;

2.2. dura due anni (120 ECTS);

2.3. si compone di un *ordo studiorum* articolato in discipline fondamentali obbligatorie, materie complementari, seminari ed attività formative:
a. istituiti annualmente dal Consiglio della Sede centrale o dal Consiglio della Sezione extra-urbana, con particolare attenzione a questioni di rilevanza culturale o pastorale,
b. scelti dallo studente tra le materie dell'indirizzo di specializzazione intrapreso;

2.4. richiede, per l'iscrizione al secondo anno, una sufficiente conoscenza della lingua madre, della lingua latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco;

2.5. richiede l'acquisto, nel biennio, di un totale di 120 crediti (ECTS):
a. ripartiti tra corsi fondamentali, complementari, seminari ed attività formative, come determinato dall'*ordo studiorum* dell'Istituto,
b. acquisiti dallo Studente scegliendo tra l'offerta accademica di cui sopra;

2.6. è concluso con il grado canonico di Licenza in uno degli indirizzi intrapresi, conseguito dallo Studente che:
a. ha frequentato l'intero percorso accademico,
b. ha superato gli Esami di tutte le discipline richieste,
c. ha presentato una tesi scritta e difeso la stessa davanti ad una Commissione di Docenti.

3. L'ammissione alla difesa della tesi di Licenza richiede il superamento della Esposizione Scientifica, ossia: l'esposizione, da parte del licenziando davanti a due Docenti, di un argomento scientifico.

Art. 43. Dottorato

1. Il percorso accademico di Dottorato offre l'istruzione specialistica e tecnica finalizzata:
a. alla matura formazione scientifica di alto livello,
b. alla elaborazione della dissertazione dottorale,
c. alla docenza universitaria, ex art. 50§1 VG.

2. Il percorso accademico di Dottorato:
2.1. è strutturato secondo il Regolamento della Scuola Dottorale;
2.2. è offerto in due indirizzi:
a. Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
b. Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia;
2.3. dura almeno tre anni;
2.4. esige la certificazione documentata della conoscenza, almeno di livello intermedio, della lingua madre, della lingua latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco;
2.5. è concluso con il grado canonico di Dottorato in uno degli indirizzi di cui ai nn. 2.2.a e 2.2.b *supra*, conseguito dallo Studente che:
a. ha assolto a tutto quanto richiesto dal percorso accademico,
b. ha presentato una tesi scritta,

c. ha difeso la tesi in pubblica discussione davanti alla Commissione giudicante, composta dal Preside (o suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione e dai tre docenti di riferimento. Su invito del Preside, può far parte della Commissione anche un accademico di altre istituzioni universitarie civili o ecclesiastiche di chiara fama e di riconosciuta competenza sull'argomento della dissertazione.

3. L'accettazione del progetto della tesi di Dottorato richiede che:
 3.1. il Dottorando presenti il progetto al Consiglio della Sede centrale;
 3.2. il medesimo Consiglio discuta il progetto e voti l'approvazione del progetto stesso, redigendo un verbale con le motivazioni della decisione:
 a. in caso di esito negativo, il Dottorando potrà presentare ulteriore progetto solo una volta,
 b. in caso di esito positivo, il medesimo Consiglio approva il primo Relatore ed indica il secondo Relatore.

4. L'ammissione alla pubblica difesa soggiace al giudizio dei due Relatori nominati dal Consiglio più di un terzo Relatore nominato dal Preside a questo scopo, i quali:
 4.1. leggono attentamente la tesi consegnata;
 4.2. valutano, in dialogo con il dottorando, le condizioni di ammissibilità:
 a. in caso di valutazione negativa, il Dottorando potrà redigere una nuova tesi, sulle indicazioni dei Relatori, una sola volta;
 b. in caso di valutazione positiva, il Dottorando è ammesso alla difesa pubblica;
 4.3. redigono un verbale, firmato dai tre Relatori, con le motivazioni della valutazione.

5. Il grado di Dottore è insignito solo dopo che il Dottorando avrà pubblicato la tesi di Dottorato:
 a. almeno in trenta esemplari, depositati presso la Segreteria dell'Istituto,
 b. secondo le disposizioni date dai tre Relatori o dal Preside,
 c. munita del *nihil obstat* dei Relatori, concesso solo se espletato quanto al n. supra.

6. Un esemplare della disertazione dottorale o del suo estratto o una copia del testo pubblicato, deve essere trasmesso al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Capitolo VII
Personale gestionale

Art. 44. Personale gestionale nella Sede centrale

1. Il personale gestionale della Sede centrale è deputato al buon funzionamento dei servizi di segreteria, di amministrazione e di manutenzione. Esso:
 1.1. è composto da dipendenti sufficienti ed adeguati, definito nei profili professionali e numericamente dalla Tabella approvata dalla Segreteria di Stato,

1.2. è suddiviso, secondo il Mansionario Generale della Curia Romana, in:
 a. Mansionari direttivi, detti anche Officiali
 b. Mansionari Ausiliari;
1.3. comprende:
 a. il Segretario Generale dell'Istituto,
 b. il Segretario Internazionale dell'Istituto,
 c. l'Addetto alla Biblioteca.

Art. 45. Personale gestionale nelle Sezioni extra-urbane

1. Ogni Sezione extra-urbana dovrà dotarsi di un personale gestionale sufficiente ed adeguato, esclusivamente dipendente dall'amministrazione della Sezione medesima, secondo il diritto vigente in ciascun ordinamento giuridico di riferimento.

2. Il diritto proprio di ogni Sezione extra-urbana deve accuratamente stabilire:
 a. la persona fisica o giuridica dalla quale il personale di gestione dipende economicamente,
 b. l'ordinamento giuridico cui si riferisce,
 c. i soggetti che hanno la responsabilità dell'amministrazione,
 d. i soggetti cha hanno il diritto di controllo e di vigilanza

Art. 46. Il Segretario Generale dell'Istituto

Il Segretario Generale dell'Istituto:
1. è nominato dal Preside, ottenuto il *nihil obstat* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
2. coadiuva il Preside nella direzione amministrativa dei Membri della Comunità Accademica,
3. esercita le sue funzioni sia per la Sede centrale sia per le Sezioni extra-urbane,
4. svolge le funzioni a norma dei presenti Statuti, in specie:
 a. cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Superiore, del Consiglio di Istituto e del Consiglio della Sede centrale;
 b. richiede e verifica la validità di ogni documento richiesto per l'iscrizione, il sostenimento degli esami e l'accesso ai gradi accademici;
 c. richiede dalla Segreteria delle Sezioni extraurbane, ogni anno, la posizione completa di ogni studente che abbia conseguito un grado accademico;
 d. produce qualsiasi certificazione scritta legittimamente richiesta e vi appone la propria firma, dopo quella del Preside dell'Istituto;
 e. predispone ogni anno la stampa del Libro Accademico dell'Istituto, contenente l'intera offerta accademica;
 f. cura l'archivio dell'Istituto e la corretta attuazione delle procedure di protocollo;
 g. firma nel luogo dovuto i Diplomi ufficiali dei titoli accademici;
 h. fa riferimento alle autorità accademiche competenti per tutto ciò che attiene l'applicazione dei presenti Statuti;
 i. tiene i rapporti con il Segretario della Fondazione Benedetto XVI *pro matrimonio et familia* per l'attuazione di progetti a sostegno all'Istituto.

Art. 47. Il Segretario Internazionale

Il Segretario Internazionale:

a. è nominato dal Preside,
b. coadiuva il Preside nel coordinamento delle Sezioni extra-urbane,
c. svolge le funzioni stabilite nell'apposito mansionario individuale.

Art. 48. L'addetto alla Biblioteca

L'addetto alla Biblioteca:

a. è nominato dal Preside tra il personale in Tabella organica,
b. svolge le funzioni stabilite nel Regolamento.

Art. 49. Amministrazione dell'Istituto

1. L'amministrazione ordinaria dell'Istituto - Sede centrale spetta al Preside, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Preside può avvalersi dell'opera di un Officiale dell'Istituto presente in Tabella organica, affidandogli mansioni di economo.

Art. 50. Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Preside nell'amministrazione dell'Istituto - Sede centrale, esercitando le funzioni fissate nel relativo Regolamento.

2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 a. il Preside, che lo convoca e presiede,
 b. il Vice-Preside,
 c. l'Economo,
 d. due Docenti stabili, scelti dal Consiglio della Sede centrale;
 e. un Docente incaricato, scelto dal Consiglio della Sede centrale.

3. Al Consiglio di Amministrazione:
 a. presenzia il Segretario Generale dell'Istituto con funzioni di segretario, senza diritto di voto,
 b. viene stilato il verbale, approvato dal Consiglio nella seduta successiva e firmato dal Preside e dall'Economo.

Art. 51. I proventi dell'Istituto

I proventi dell'Istituto - Sede centrale provengono da:

1. Contributi ordinari dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

2. Tasse degli studenti, determinate ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto - Sede centrale;

3. Donazioni o altre elargizioni.

Art. 52. Controllo ordinario e straordinario

1. Il controllo ordinario di tutta l'amministrazione della Sede centrale dell'Istituto compete agli organismi della Sede Apostolica a ciò preposti.

2. È diritto del Gran Cancelliere compiere un controllo straordinario o personalmente o attraverso un suo delegato.

Art. 53. Soluzione delle controversie interpretative

In caso di controversie interpretative riguardanti i presenti Statuti, il Preside consulterà il Gran Cancelliere e il Consiglio d'Istituto, rivolgendosi in ultima istanza alle Autorità competenti della Sede Apostolica.

Art. 54. Riforma dell'Ordinamento degli Studi

In seguito all'approvazione dei presenti Statuti verrà riformato l'Ordinamento degli Studi, conformemente ai principi costitutivi del m.p. Sfc ed ai presenti Statuti, sotto l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE

Art. 55. Transizione al nuovo Ordinamento degli Studi

1. Gli studenti iscritti nel periodo di vigenza del precedente Ordinamento degli studi, potranno scegliere di proseguire il percorso formativo in esso previsto, ovvero procedere con il passaggio al nuovo Ordinamento, se ciò è possibile senza gravi difficoltà.

2. I vecchi piani di studio si estingueranno dopo tre anni dell'approvazione del nuovo Ordinamento degli studi.

Articolo 55 bis - Approvazione degli Statuti

I presenti Statuti entrano in vigore con l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Sostituiscono i precedenti Statuti approvati *ad experimentum* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica in data 11 luglio 2019.